

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del 04/02/2025

TITOLO I: Principi Generali

Art. 1 - Principi Fondamentali

Il Regolamento di Istituto si ispira ai principi e ai valori sanciti dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento alla pari dignità delle persone, al rispetto del lavoro e alla valorizzazione della scuola pubblica. Si integra con le normative nazionali e locali, includendo le più recenti disposizioni legislative in materia di prevenzione del bullismo e cyberbullismo (Legge n. 71/2017, Nota MIM n.121/25) e le Linee di Orientamento 2021.

Art. 2 - Documenti di Riferimento

Fanno parte integrante del presente regolamento:

- Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998);
- Il Protocollo di Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo adottato dall'Istituto (approvato dal Collegio Docenti di ottobre 2024);
- Le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (2021).

TITOLO II: Orari, Assenze, Giustificazioni

Art. 3 - Orario di Accesso e Ritardi

L'ingresso degli alunni nei locali dell'Istituto è consentito a partire dalle ore **7:55**, con inizio delle lezioni alle ore **8:00**. I ritardi superiori a **10 minuti**, non giustificati da problemi legati ai mezzi di trasporto,

comportano l'ingresso esclusivamente alla seconda ora. Ogni ritardo viene annotato sul registro di classe e, al superamento di **8 ritardi annui** (3 nel trimestre e 5 nel pentamestre), si applicano provvedimenti disciplinari proporzionati.

Se l'alunno entra in ritardo con una richiesta di giustificazione già pronta, l'autorizzazione viene rilasciata direttamente dal Docente della prima ora. In caso contrario, la richiesta deve essere presentata il giorno successivo al medesimo Docente. Eventuali ritardi nella consegna della giustificazione sono segnalati dal Docente della prima ora al Coordinatore di classe o all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

Tutti i ritardi, le giustificazioni presentate e quelle ancora da presentare sono annotati dal Docente sul registro di classe. Inoltre, il Docente della prima ora registra sia il ritardo che l'ingresso alla seconda ora. In casi eccezionali, considerando eventuali imprevisti o difficoltà nei trasporti, possono essere autorizzati ingressi fuori orario anche oltre il limite di 10 minuti, derogando alle disposizioni ordinarie.

Art. 4 – Permessi speciali

Per gli studenti con situazioni di domicilio particolarmente disagiate e documentate in relazione alla posizione della scuola, riconosciute ufficialmente dall'Istituto, i genitori possono richiedere una deroga al limite massimo di ritardi e ingressi alla seconda ora previsto.

Art. 5 - Uscite Anticipate

I permessi di uscita anticipata sono concessi dalla Dirigenza nelle seguenti modalità:

- **Con apposita circolare**, se riguardano tutte le classi;
- **Con specifica comunicazione alla classe**, annotata sul Registro Elettronico di classe, se riguardano un'intera classe;
- **Come permessi personali**, se riguardano un singolo alunno.

Lo studente **maggiorenne** deve presentare la richiesta di uscita anticipata tramite l'apposita funzionalità del registro elettronico almeno il giorno precedente alla data richiesta.

Lo studente **minorenne** deve avere la richiesta di uscita anticipata inserita dai genitori sul registro elettronico. Il minorenne può essere prelevato personalmente da uno dei genitori o, in via eccezionale, previa autorizzazione della Dirigenza, essere accompagnato da un'altra persona maggiorenne, munita di documento d'identità e delega scritta, da caricare sul registro elettronico o da presentare in segreteria.

Per evitare abusi o eccessi nell'utilizzo dei permessi di uscita anticipata, è fissato un limite massimo di **8 permessi annui** (3 nel trimestre e 5 nel pentamestre). Non è consentito usufruire di un ingresso in ritardo e di un'uscita anticipata nello stesso giorno.

Art. 6 - Obbligo di Frequenza

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline previste dal curriculum.

Non sono consentite assenze durante le singole ore di lezione. Gli studenti possono lasciare temporaneamente l'aula solo se autorizzati dal docente responsabile dell'ora.

I docenti sono tenuti a verificare le presenze all'inizio di ogni lezione.

Art. 7 - Giustificazioni per Assenze

- a) In caso di assenza, gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità, utilizzando l'apposita sezione del registro elettronico.
- b) La giustificazione dell'assenza deve essere inserita nel registro elettronico entro il giorno del rientro a scuola. Se lo studente rientra senza giustificazione, il docente della prima ora lo ammette in classe, annotando sul registro elettronico l'obbligo di presentarla entro il giorno successivo. In caso di mancata giustificazione reiterata (di norma dopo tre giorni), lo studente sarà inviato all'Ufficio del Dirigente, che potrà convocare i genitori e adottare eventuali provvedimenti disciplinari.
- c) Gli studenti maggiorenni possono inserire autonomamente le proprie giustificazioni nel registro elettronico, previa registrazione della firma presso l'Ufficio di Segreteria.
- d) Le assenze devono essere contenute al minimo e sempre motivate in modo responsabile. Assenze frequenti o immotivate possono influire negativamente non solo sulla valutazione del comportamento, ma anche sul profitto scolastico, poiché potrebbero non consentire agli insegnanti di acquisire sufficienti elementi per una valutazione oggettiva del rendimento.
- e) Ogni assenza, indipendentemente dal motivo, deve essere giustificata tramite il registro elettronico con una dichiarazione che ne indichi la motivazione.
- f) La frequenza regolare è considerata, anche ai sensi di legge, un elemento positivo di valutazione, in particolare per l'assegnazione del credito scolastico negli ultimi tre anni di corso.

TITOLO III: Relazioni Interpersonali, Comunicazione e Patrimonio di Istituto

Art. 8 - Correttezza nei Rapporti Interpersonali

Gli studenti devono mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti di tutto il personale scolastico e dei propri compagni. Ogni atteggiamento aggressivo o offensivo sarà sanzionato.

Art. 9 – Mancanze gravi nei rapporti interpersonali

Espressioni offensive, comportamenti aggressivi e/o violenti, comportamenti irrispettosi verso le altre persone costituiscono mancanza disciplinare, che sarà valutata dagli appositi organi scolastici. Come chiaramente esplicitato da Direttive ministeriali, con riferimento anche al D.P.R. 249/1998 art.4 comma 9 e D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 art.1,2,3,4, comma 6 e successiva Nota del 31 luglio 2008, in presenza di fatti di rilevanza penale oppure di pericolo per l'incolumità delle persone oppure di violazione o mancato rispetto della dignità delle persone e/o del loro diritto alla privacy, si seguirà la normativa già richiamata e vigente

Art. 10 - Tutela del Patrimonio Comune

A completamento di quanto esplicitato all'Art. 8, i comportamenti degli studenti devono essere improntati al rispetto del lavoro del personale e alla tutela dei servizi, attrezzature e suppellettili. Poiché l'Istituto adotta l'organizzazione per ambienti di apprendimento (Didattica per Ambienti di Apprendimento - DADA), gli studenti sono tenuti a:

- Rispettare ogni aula o spazio didattico in cui si svolgono le lezioni, trattandolo come fosse il proprio.
- Contribuire al mantenimento della pulizia e dell'ordine, riponendo il materiale scolastico e utilizzando correttamente le attrezzature.
- Segnalare tempestivamente al docente o al personale eventuali danni riscontrati per evitare attribuzioni di responsabilità indebite.

Inoltre, va osservata e rispettata la divisione tra servizi igienici femminili e maschili. Durante gli spostamenti tra le aule, gli studenti devono procedere in modo ordinato e senza trattenersi inutilmente nei corridoi o in altre aree comuni.

In caso di danneggiamenti accertati, le sanzioni saranno proporzionate alla gravità del fatto e potranno includere attività di ripristino dell'ambiente scolastico o il risarcimento economico da parte dei responsabili, se individuati.

Gli studenti sono tenuti inoltre a:

- a) Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere con impegno agli obblighi scolastici.
 - b) Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola.
 - c) Mantenere un comportamento improntato alla tutela dell'igiene e del decoro di tutti i locali.
- Durante lo svolgimento delle lezioni, il singolo studente può allontanarsi brevemente dall'aula per necessità personali previa autorizzazione del docente. Tuttavia, non deve trattenersi senza motivo nei corridoi e può accedere ad altre aule solo con il consenso dell'insegnante responsabile. Eventuali comportamenti deprecabili saranno segnalati e sanzionati secondo le procedure disciplinari vigenti.

Art. 11 - Danni e responsabilità

Strutture, laboratori ed aule speciali, macchinari, sussidi didattici, patrimonio scolastico tutto devono essere utilizzati correttamente, sia perché bene pubblico, sia perché costituiscono fondamentale fattore di qualità della scuola, sia perché devono essere conservati integri e funzionali per gli altri alunni, anche degli anni successivi.

Qualunque danneggiamento accertato del patrimonio di Istituto comporterà nei confronti dei responsabili, se individuati, provvedimenti disciplinari di livello commisurato alla gravità del danno e/o il risarcimento dei danni procurati per negligenza grave o per atto vandalico.

La manomissione e/o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza dell'Istituto (impianto e attrezzature antincendio e antifumo, sistema di allarme, uscite di sicurezza) sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità, e come tali perseguite, in considerazione della situazione specifica di accresciuto pericolo cui espongono tutta la comunità scolastica, il che costituisce aggravante.

Art. 12 - La comunicazione

La comunicazione e la circolazione delle informazioni sono favorite nei modi possibili dall'Istituto verso gli studenti, le famiglie e il personale, utilizzando i seguenti strumenti:

- Registro elettronico per comunicazioni ufficiali, circolari, avvisi e giustificazioni;
- Bacheche informative e spazi dedicati all'interno dell'edificio scolastico;
- Materiali cartacei, ove necessario;
- Segreteria studenti;
- Sito web istituzionale, destinato alla pubblicazione di informazioni, iniziative ed eventi rilevanti.

L'Istituto accetta nei suoi locali i manifesti come strumenti di comunicazione, purché compatibili con le leggi generali dello Stato e rispettosi della dignità delle persone. Tali manifesti devono essere contrassegnati con una firma di identificazione e non contenere simboli o nomi di partiti politici. Essi possono essere affissi solo in spazi appositi dedicati alla comunicazione e previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato.

Sono ammessi manifesti e locandine di Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ASL, Università) legati ad attività istituzionali. La responsabilità dei contenuti di tali manifesti ricade sugli autori.

Durante le campagne elettorali per il rinnovo degli Organi Collegiali, la propaganda è consentita nei limiti previsti dalla normativa nazionale, attraverso materiali informativi delle liste e dei candidati. Materiali pubblicitari di privati sono ammessi solo se di interesse culturale e previa autorizzazione.

Spazi e bacheche destinati al personale, agli studenti e ai genitori seguono regole specifiche e normative nazionali.

Ovviamente l'albo sindacale del Personale è regolato da norme, diritti sindacali e contratti nazionali e integrativi di lavoro e quindi non è soggetto alla presente regolamentazione.

Art. 13 - Studenti ed utilizzo locali scolastici

I locali della scuola, oltre che per le attività didattico/formative curricolari, extracurricolari ed extrascolastiche organizzate dall'Istituto, sono fruibili dagli Studenti in orario pomeridiano anche per attività di loro iniziativa, purché compatibili con le finalità e funzioni di una istituzione scolastica. La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico, con l'indicazione di finalità e contenuti dell'attività.

Per attività singole la richiesta va presentata di volta in volta. Per attività che si protraggono nel tempo, anche per un intero anno scolastico, la richiesta va presentata una sola volta per tutto il ciclo di attività. Gli Studenti abilitati ad inoltrare le richieste sono prioritariamente e preferibilmente coloro che rivestano funzioni previste dalle norme nazionali e dal presente Regolamento: rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in quanto tali o a nome del Comitato Studentesco o a nome dell'Assemblea di Istituto), Presidente del Comitato Studentesco, rappresentanti nei Consigli di classe, rappresentanti di Istituto nella Consulta Provinciale degli Studenti. Per richieste presentate invece da altri Studenti dell'Istituto, come rappresentanti di gruppi spontanei, si valuteranno le situazioni e le condizioni onde poter rilasciare autorizzazione.

Dovranno essere concordati fra Studenti richiedenti e Dirigenza dell'Istituto giorni, orari e locale/i utilizzabile/i, il tutto necessariamente compatibile con gli orari generali di apertura dell'Istituto, con i

turni del Personale scolastico addetto nonché con le esigenze prioritarie di sicurezza e di vigilanza da parte della scuola.

Art. 14 - Divieto di fumo

In tutto l'edificio scolastico e nelle sue pertinenze deve essere osservata la normativa nazionale di divieto di fumo. La scuola inoltre riconosce il divieto di fumo, oltre che quale obbligo di legge, come principio connaturato ad una istituzione, che ha nella funzione educativa e formativa la propria prima finalità. In tal senso il divieto di fumo si pone a tutela della salute sia dei fumatori che dei non fumatori, tanto più in una comunità scolastica caratterizzata dalla presenza largamente prevalente di minorenni.

La scuola attiva tutte le funzioni e procedure previste dalla legge (cartelli/segnaletica, addetti alla vigilanza, procedure di diffida, sanzioni disciplinari scolastiche, irrogazione di multe – secondo la consistenza prevista dalla legge nazionale).

La irrogazione di multe, come per i provvedimenti disciplinari scolastici, può eventualmente essere convertita in attività utili alla comunità scolastica, secondo principi, modalità e procedure previste dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

Stante la propria funzione e finalità, la scuola si impegna nell'affrontare il problema del fumo anche e prioritariamente sul terreno educativo e formativo, attraverso percorsi di informazione e formazione sanitaria e psicologica.

Per parte loro gli Studenti si impegnano nel collaborare con la scuola per l'osservanza del divieto di fumo, anche - se utile o necessario - con l'attivazione di un proprio servizio di sorveglianza al quale può presiedere il Comitato Studentesco.

Art. 15 - Intervallo

Tra la terza e la quarta ora, è stabilito un intervallo di **20 minuti**. Durante tale pausa gli studenti hanno la possibilità di muoversi liberamente all'interno dell'edificio e nel cortile interno; non è consentito agli studenti stazionare nel cortile esterno nè di allontanarsi dall'area scolastica.

Gli operatori scolastici e i docenti hanno il compito di vigilare lungo i corridoi, nel cortile e nell'area perimetrale della scuola.

Art. 16 - Spostamenti tra gli ambienti

L'organizzazione didattica per Ambienti di Apprendimento adottata presso la sede del Liceo Scientifico, prevede che ciascuna classe e ciascun docente debba svolgere le lezioni in ambienti differenti all'interno della stessa giornata con conseguenti spostamenti nei cambi dell'ora. Per rendere efficace tale modalità devono essere rispettate le seguenti regole:

- **Entrata in Istituto**
 - Ciascuno studente entrando a scuola si dirige verso l'aula in base al quadro orario della prima ora, trovando il docente dell'ora ad attenderlo. Il docente ha cura di prelevare la "scheda presenze giornaliera", annotarvi assenze e ritardi, e al termine dell'ora consegnarlo allo studente rappresentante di classe o suo sostituto

- **Cambio dell'ora**
 - Qualche istante prima del suono della campanella gli studenti, secondo le indicazioni del docente, si preparano a spostarsi (riponendo nello zaino il materiale didattico e recuperando i propri effetti).
 - Al suono della campanella lo studente responsabile prende in carico la “scheda presenze giornaliera” ed individua l'aula nella quale recarsi, quindi esce dall'aula seguito dagli altri studenti della classe che, procedendo in fila per due, si dirigono ordinatamente nell'aula in cui si svolgerà la lezione successiva avendo cura di mantenere la destra nei passaggi negli ambienti comuni (corridoi, scale ecc.). All'arrivo nell'aula gli studenti attendono fuori che questa si liberi, quindi entrano in aula e si posizionano nei banchi. Lo studente responsabile consegna al docente la “scheda presenze giornaliera”.
 - Nel transito da un'aula all'altra non è consentito fermarsi nei corridoi o al bar o recarsi nei bagni.
 - Le operazioni devono svolgersi entro il limite massimo di **5 minuti**, per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.
 - Non è consentito lasciare la propria aula prima del suono della campanella.
- **Intervallo**
 - Gli studenti al suono della campana si recano nella aula dell'ora successiva seguendo le indicazioni del cambio dell'ora e solo dopo essersi posizionati nei banchi possono svolgere le abituali attività dell'intervallo
- **Uscita dall'Istituto**
 - Ciascuno studente lascia ordinatamente la scuola, seguendo le regole di transito nelle aree comuni. La “scheda presenze giornaliera” resta in carico al docente che si occupa della sua riconsegna

TITOLO IV: Prevenzione e Contrasto di Bullismo e Cyberbullismo

Art. 17 - Definizioni

- **Bullismo**: comportamento aggressivo, ripetuto nel tempo, volto a danneggiare un individuo o un gruppo, caratterizzato da uno squilibrio di potere.
- **Cyberbullismo**: ogni forma di pressione, aggressione, molestia o denigrazione effettuata attraverso strumenti digitali, come definito dalla Legge n. 71/2017.

Art. 18 - Obiettivi

L'Istituto promuove un ambiente scolastico inclusivo e sicuro, contrastando ogni forma di violenza fisica, verbale e digitale. Gli obiettivi includono:

1. La prevenzione di comportamenti a rischio tramite attività educative e formative.
2. La promozione di una cittadinanza digitale responsabile.
3. L'adozione di misure tempestive ed efficaci per affrontare episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 19 - Strumenti e Strategie

L'Istituto si avvale dei seguenti strumenti:

- **Team Antibullismo:** composto da docenti referenti, animatori digitali e altri esperti, incaricati di monitorare e gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- **Formazione:** corsi per studenti, famiglie e personale scolastico attraverso la piattaforma ELISA e altre iniziative ministeriali.
- **ePolicy d'Istituto:** documento per la regolamentazione dell'uso delle tecnologie digitali, aggiornato periodicamente.
- **Tavolo Permanente di Monitoraggio:** costituito dai rappresentanti di docenti, studenti, genitori e un esperto esterno. Questo organismo è incaricato di valutare periodicamente l'efficacia delle misure adottate e proporre eventuali miglioramenti.

Art. 20 - Procedure di Segnalazione

Chiunque sia vittima o testimone di bullismo o cyberbullismo può segnalare l'episodio:

1. Al docente referente o a un membro del Team Antibullismo.
2. Attraverso il sistema di segnalazione online predisposto dall'Istituto.
3. Anonimamente, utilizzando le apposite box per le segnalazioni presenti nei locali scolastici.

Art. 21 - Sanzioni e Giustizia Riparativa

Le sanzioni per i responsabili di episodi di bullismo e cyberbullismo sono proporzionate alla gravità del fatto e orientate alla funzione educativa, includendo:

- Attività di rilevanza sociale o di riparazione del danno.
- Partecipazione obbligatoria a percorsi di sensibilizzazione.
- Nei casi più gravi, sospensione dalle attività scolastiche, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

TITOLO V Provvedimenti e procedure disciplinari

Art. 22 - Premessa

Il presente Titolo IV nel porsi, nel contesto dell'intero Regolamento di Istituto, quale Regolamento di disciplina, si integra strettamente in un rapporto di interconnessione con tutto quanto nei vari Titoli ed articoli si riferisce a valutazioni della disciplina ed eventuali sanzioni (in tal senso si sottolineano in particolare il Titolo II e Titolo III, con il suo art.8, fondamentale per tutto il Regolamento).

Pertanto Organi, protocolli e competenze, di cui al presente Titolo, così come emergono nei vari punti dei successivi articoli, quanto a tipologia e gradi di sanzioni, si integrano organicamente con i punti

espressi in generale nel presente Regolamento di Istituto quanto a tipologia e gerarchia delle responsabilità da parte degli studenti.

Queste si possono ricondurre, per utile e massima semplificazione, a cinque grandi categorie di riferimento, in ordine crescente di gravità (ovviamente fatti salvi i comportamenti che configurino veri e propri reati e che quindi vanno al di là del semplice Regolamento di Istituto, da affrontare pertanto con le specifiche leggi generali dello Stato e/o prassi consolidate della società civile):

- 1) disturbo della vita scolastica extradidattica;
- 2) disturbo dell'attività didattica (d'aula e fuori sede);
- 3) mancanza di rispetto nei confronti di patrimonio e beni presenti in Istituto;
- 4) mancanza di rispetto nei confronti di beni, strumentazioni, servizi relativi alla sicurezza delle persone in Istituto;
- 5) mancanza di rispetto nei confronti delle persone.

Tutte le citate categorie di comportamenti scorretti risulteranno negativamente "rinforzate" dal determinarsi di una o di ambedue le seguenti aggravanti:

- a) il sommarsi, nel comportamento irregolare dello studente, di più di una delle cinque categorie sopraindicate;
- b) la recidività dello studente in comportamenti irregolari.

In ordine a quanto espresso dal presente articolo, si veda anche quanto espresso all'art. 9 del presente Regolamento.

Si richiama infine l'art.5 del D.P.R.n.235 del 2007 che prevede l'elaborazione condivisa dal Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 23 - Organi

Gli Organi ed i soggetti che nell'Istituto rivestono ruoli con potere di irrogazione di sanzioni disciplinari o di intervento in sede disciplinare nei confronti degli Studenti sono:

- a) il Dirigente Scolastico
- b) il Docente
- c) il Consiglio di classe
- d) il Consiglio di Istituto
- e) l'Organo di Garanzia

Art. 24 - Principi e finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni si ispirano al principio fondamentale della proporzionalità rispetto alla infrazione disciplinare e, per quanto possibile, della riparazione del danno.

Per tali motivi per le infrazioni disciplinari gli studenti devono essere sanzionati ma, contestualmente, condotti a comportamenti attivi di natura risarcitoria - riparatoria.

In particolare la scuola potrà attivare lo svolgimento, da parte dello studente sanzionato, di attività di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica; il tutto secondo protocolli e condizioni indicate nei successivi articoli.

Art. 25 - Procedure e contraddittorio

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o delle norme di livello superiore (nazionale, regionale), le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari che non comportano l'allontanamento da scuola vengono adottati anche da soggetti individuali (Dirigente, Docente). Nel caso di violazioni che comportino l'allontanamento da scuola (sospensione dalle lezioni) sanzioni e provvedimenti disciplinari sono adottati solo da Organi Collegiali, secondo le rispettive competenze.

Lo Studente, prima di essere sottoposto a sanzioni per infrazioni disciplinari, viene invitato ad esporre le proprie ragioni. Il temporaneo allontanamento dello Studente da scuola (sospensione dalle lezioni) viene disposto in caso di gravi e/o reiterate infrazioni alle norme del presente Regolamento e della vita della comunità scolastica o nei casi di cui al precedente art. 9.

Art. 26 - Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici in aula

Tutti i principi, le finalità, le procedure e le competenze richiamate nel presente Regolamento di Istituto trovano piena applicazione anche per quanto concerne l'utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici durante le attività didattiche, in conformità con le disposizioni ministeriali e le indicazioni della circolare del 11 luglio 2024.

Il divieto di utilizzo di tali dispositivi durante le attività scolastiche risponde a principi di correttezza, convivenza civile e rispetto reciproco. In particolare:

- tutela il diritto allo studio degli studenti, garantendo un ambiente privo di distrazioni;
- salvaguarda il diritto del docente ad esercitare la propria funzione didattica ed educativa in modo sereno ed efficace;
- promuove il dovere dello studente di concentrarsi sull'apprendimento, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 249/98 e dalla Direttiva ministeriale n. 104/2007.

Inoltre, si ribadisce il divieto di diffusione non autorizzata di immagini, filmati o registrazioni vocali, in quanto tale condotta viola la privacy e la dignità delle persone coinvolte, oltre a ledere il buon nome dell'Istituto. Tali comportamenti, perseguibili per legge, saranno oggetto di sanzioni disciplinari appropriate.

Le violazioni comporteranno interventi sanzionatori, graduati in base alla gravità del fatto:

1. **Ritiro immediato del dispositivo elettronico** da parte del docente, con restituzione all'alunno al termine della lezione;
2. **Consegna del dispositivo in Segreteria**, con ritiro esclusivamente da parte dei genitori dello studente, opportunamente convocati.

A seconda della gravità e della recidività, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti disciplinari, quali:

- ammonizione del docente annotata sul registro di classe;

- ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- sospensione dalle lezioni, su decisione dell'Organo Collegiale.

Particolare rilevanza assume l'utilizzo del cellulare o di altri dispositivi durante verifiche o compiti in classe. Tale comportamento, configurandosi come un tentativo di alterare la valutazione scolastica, comporterà:

- a) il ritiro immediato del dispositivo;
- b) l'annullamento della prova in corso;
- c) l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto.

In tali casi, sarà immediatamente attivato il contatto con i genitori dello studente, per informare sia delle sanzioni adottate sia delle eventuali conseguenze future.

Si sottolinea che il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici si applica anche al personale scolastico, come richiamato dalla circolare ministeriale del 2024, al fine di preservare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento.

L'Istituto promuove un uso consapevole e responsabile della tecnologia, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti e famiglie.

Art. 27 Competenze degli Organi nelle sanzioni disciplinari

Il **Docente** può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

- ammonizione verbale
- ammonizione scritta sul diario di classe
- allontanamento dall'aula ed invio dello Studente all'Ufficio del Dirigente. Il

Dirigente può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

- richiamo verbale
- controfirma dell'eventuale ammonizione sul diario di classe

irrogata dal Docente

- ammonizione scritta sul diario di classe
- ammonizione con diffida, scritta sul diario di classe.

Il **Consiglio di classe** è l'Organo preposto ad adottare provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni. Tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

Il **Consiglio di Istituto** interviene in sede di provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi sia da valutare ed adottare provvedimenti per mancanze collettive del corpo studentesco dell'Istituto (violenze, vandalismi, violazioni generali del Regolamento interno o di norme generali ecc.) In tal caso la rilevanza dei fatti coinvolge l'intero assetto di Istituto, sul piano dei comportamenti, della organizzazione, del bilancio; pertanto l'Organo Collegiale di governo dell'istituto si riunisce come sede di valutazione e giudizio disciplinare ed adotta i provvedimenti che possano ripristinare il generale rispetto delle regole e l'interesse superiore della cosa pubblica e dell'Amministrazione (Stato, Regione ed Enti Locali).

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 28 - Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Art. 29 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è composto da:

- 1 docente e un membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto;
- 1 studente e un membro supplente, eletti dagli studenti;
- 1 genitore e un membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto;
- 1 Presidente nella persona del Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia si dota di un proprio regolamento ed è convocato dal Presidente.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite per ogni singola componente. Sono altresì designati eventuali sostituti che partecipano alle riunioni dell'Organo di Garanzia nei casi di incompatibilità (quando uno dei suoi componenti sia coinvolto nel procedimento personalmente, per rapporto di parentela o faccia parte del Consiglio di classe che ha erogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore).

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dai componenti. Il voto è segreto e non è consentito astenersi. Vi è il numero legale se presenti almeno tre membri con diritto di voto. Le funzioni dell'OG sono:

- Controllo sull'applicazione del Regolamento
- Mediazione in caso di conflitto fra le parti, con valutazione dei ricorsi contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti)
- Assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla Scuola (sospensioni) durante e dopo il provvedimento stesso

Art. 30 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in tema di norme disciplinari, si rimanda alla legislazione generale dello Stato e ad altre norme che regolano vita e funzionamento delle unità scolastiche autonome, con particolare riferimento allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" artt. 4 e 5.

TITOLO VI Organi Collegiali

Art. 31 - Rinvii normativi

Gli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica osservano la normativa vigente e si muovono, come tipologia, composizione, funzioni, procedure, modalità elettive, nell'ambito del quadro legislativo e normativo nazionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e laddove gli Organi Collegiali non si diano norme regolamentari proprie, purché sempre compatibili con quelle nazionali, si rimanda al quadro di Leggi, norme, regolamenti e contratti nazionali.

Art. 32 - Organi collegiali previsti in Istituto

Gli Organi Collegiali previsti nell'Istituto sono:

- a) Consiglio di Istituto;
- b) Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;
- c) Collegio Docenti;
- d) Articolazione del Collegio in Dipartimenti e Commissioni, secondo quanto previsto dal P.T.O.F.;
- e) Consigli di classe (per le funzioni non valutative degli alunni, comprensivi dei due rappresentanti dei Genitori e dei due rappresentanti degli Studenti);
- f) Assemblea degli Studenti;
- g) Comitato Studentesco (composto dai due Studenti eletti rappresentanti di classe per ciascuna classe dell'Istituto);
- h) Collettivi di classe;
- i) Assemblea dei Genitori;
- j) Comitato dei Genitori (composto dai due Genitori eletti rappresentanti di classe per ciascuna classe dell'Istituto).

Per gli Organi di cui ai punti a), b), c), d), e) finalità e funzioni, attivazione, modalità organizzative sono quelle istituzionali, previste cioè dalla normativa nazionale sugli Organi Collegiali.

Per gli Organi di cui ai punti f), g), h), i), l) l'attivazione è legata all'esplicita volontà e richiesta della componente Studenti e Genitori.

Per aspetti organizzativo/funzionali interni, Assemblee e Comitati di Studenti e Genitori possono darsi regole deliberate a maggioranza dall'Organo Collegiale stesso, purché compatibili con il quadro normativo nazionale e con il presente Regolamento di Istituto, nonché con il profilo logistico specifico della scuola.

In particolare per la componente studentesca, il riferimento fondamentale è il D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e ss. mm. ii.

Art. 33 - Assemblea di Istituto

Gli Studenti hanno diritto di tenere una Assemblea di Istituto al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione.

L'Assemblea costituisce momento scolastico particolarmente formativo; è necessario pertanto che la presenza degli Studenti sia il più possibile consapevole.

La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno.

La richiesta è presentata dagli Studenti eletti in Consiglio di Istituto, sentito il Comitato Studentesco.

La richiesta deve contenere il riferimento ad eventuali esperti esterni invitati a partecipare, con un breve curriculum di presentazione.

In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere un'assemblea straordinaria.

Le Assemblee di Istituto costituiscono attività scolastica a tutti gli effetti.

Lo svolgimento dell'Assemblea, al posto delle attività didattiche ordinarie, viene notificato con apposita circolare in Sala Insegnanti e alle classi, destinata quindi anche alle famiglie (per le quali viene anche pubblicata nel sito web della scuola).

All'Assemblea possono assistere, se reputato opportuno e necessario, il Dirigente o un suo delegato, in rappresentanza dell'Istituto. Ovviamente può assistere qualunque altra unità di personale della scuola invitata dagli Studenti.

Art. 34 - Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti di classe e dai quattro Studenti eletti in Consiglio di Istituto, assolve in particolare a tre funzioni: mantenere il raccordo tra gli Studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto; mantenere il raccordo fra l'Istituzione Scolastica, rappresentata dall'Ufficio del Dirigente, e l'Assemblea studentesca; preparare i lavori dell'Assemblea Studentesca e applicarne le eventuali decisioni.

Il Comitato può darsi un proprio regolamento interno, da notificare al Dirigente, approvato almeno dalla metà + 1 dei suoi membri, e che sia compatibile con le norme nazionali relative agli Organi Collegiali.

Il regolamento interno può prevedere la elezione di un Presidente.

Il Comitato Studentesco si riunisce di norma una volta al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione, tranne che esigenze eccezionali, valutate di intesa con il Dirigente Scolastico, non ne determinino ulteriori riunioni.

La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

La richiesta di riunione viene presentata al Dirigente Scolastico dal Presidente, se eletto, o dagli Studenti eletti in Consiglio di Istituto, sottoscritta almeno dalla metà + uno dei membri del Comitato.

Art. 35 - Collettivi di classe

I Collettivi di classe (Assemblee di classe) funzionano con modalità, procedure, tempistica analoga a quelle dell'Assemblea di Istituto, finalizzati però ad affrontare problemi, situazioni e dinamiche specifiche della propria classe.

Le singole classi hanno diritto a due ore di Collettivo al mese (con esclusione dell'ultimo mese di lezione), di norma consecutive nella medesima giornata; in via eccezionale si possono tenere le due ore di Collettivo non consecutive e/o anche in giornate diverse.

La richiesta va inoltrata dai due rappresentanti di classe per iscritto, con almeno tre giorni di anticipo, ai Docenti dei quali si chiede di utilizzare l'ora di lezione.

Tendenzialmente i Collettivi si svolgono a rotazione in ore di Docenti diversi nel corso dell'anno scolastico.

I Collettivi sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti e costituiscono momento scolastico particolarmente formativo; è necessario pertanto che la partecipazione degli Studenti sia piena, corretta e consapevole.

Art. 36 - Assemblea dei Genitori

L'Assemblea dei Genitori si svolge a norma dell'art. 15 del D. Lgs. 16/4/94 n. 297.

La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico. All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente dell'Assemblea può richiedere espressamente la partecipazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art. 37 - Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è costituito dai Genitori eletti rappresentanti di classe e dai Genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Costituisce momento di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente Genitori e gli organismi della scuola (Consiglio di Istituto, Dirigente Scolastico, Collegio Docenti, Assemblea Personale A.T.A.).

Le riunioni si tengono nella scuola. La data e l'orario sono preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico.

Il Comitato può darsi un proprio regolamento interno, da notificare al Dirigente Scolastico; elegge al suo interno, a maggioranza assoluta nei primi due scrutini, e a maggioranza semplice al terzo scrutinio, un Presidente, che ne presiede le sedute, ne convoca le riunioni, ne rappresenta le istanze presso gli altri organismi di Istituto.

TITOLO VII: Revisione e Monitoraggio

Art. 38 - Monitoraggio e Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica per garantire l'aderenza alle normative vigenti e alle esigenze della comunità scolastica. Ogni revisione sarà predisposta dal Collegio Docenti e deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 39 - Valutazione dell'Impatto delle Misure

L'efficacia delle misure adottate sarà verificata annualmente attraverso:

1. Questionari anonimi rivolti agli studenti, al personale e alle famiglie.
2. Relazioni del Team Antibullismo e del Dirigente Scolastico sui casi gestiti e le azioni intraprese.

TITOLO VIII: Disposizioni Finali

Art. 40 - Approvazione, durata e modifiche

Il Regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, resta in vigore in tutte le sue parti con validità triennale. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere apportate, sempre a maggioranza assoluta, sulla base di proposte della G.E. o di almeno un terzo dei consiglieri. Dopo un triennio il Regolamento è comunque sottoposto a nuova delibera, con o senza modifiche.

Del Regolamento si curerà adeguata diffusione (cartacea, attraverso il sito web).

Art. 41 - Regolamenti di settore

L'Istituto può dotarsi, se opportuno e/o necessario, di regolamenti funzionali appositi, purché compatibili con il Regolamento di Istituto, per settori o aspetti specifici della vita scolastica (es.: servizio duplicazione e stampa, biblioteca, aule speciali ecc.).

Tali regolamenti settoriali vanno a costituire allegati al Regolamento.

Art. 42 - Rinvio normativo generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rimanda alla normativa nazionale, generale o specificamente scolastica.

Art. 43 - Diffusione del Regolamento

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto e reso disponibile a studenti, famiglie e personale scolastico all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 44 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/2025, sostituendo integralmente le versioni precedenti.